



PERCORSO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Il Giudizio ordinario di primo grado

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione tratteremo la fase del Giudizio di primo grado che rappresenta il momento centrale dell'intero procedimento penale, fondato sui principi di oralità e del contraddittorio nella formazione della prova.

In particolare, andremo ad approfondire la disciplina

- del Giudizio ordinario dinanzi al Collegio
- e del Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica.

Bene, non ci resta che cominciare...

Il Giudizio ordinario dinanzi al Collegio

La fase del Giudizio è disciplinato dal Libro VII del codice di rito e si divide in tre momenti:

- degli "atti preliminari al dibattimento"
- del "dibattimento" vero e proprio
- e, infine, degli "atti successivi al dibattimento"

Gli "atti preliminari al dibattimento" tendono a garantire l'ordinato e utile svolgimento del dibattimento, di cui rappresentano la fase logica antecedente. Tale fase si estende dal decreto che dispone il giudizio, che va notificato alle parti non presenti all'udienza preliminare con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di comparizione, fino agli atti introduttivi del dibattimento.

La funzione principale degli "atti preliminari al dibattimento" è quella di svelare quali sono i testimoni, i consulenti tecnici, i periti o gli imputati di reato connesso dei quali una parte intende chiedere l'ammissione in dibattimento. A tal fine, le parti devono presentare almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento la lista:

- dei testimoni
- dei consulenti tecnici
- dei periti
- e delle persone indicate dall'art. 210 c.p.p., con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame (art. 468 c.p.p.)

La previsione è funzionale ad evitare "colpi di scena" e "prove a sorpresa".

Il mancato rispetto del termine di sette giorni liberi (in quanto non si conteggia né la data di deposito, né quella dell'udienza) comporta la sanzione della inammissibilità dei mezzi di prova. Nella lista testimoniale, inoltre, le parti devono indicare i verbali di prove di altro procedimento penale di cui intendono richiedere l'acquisizione.

Nella fase degli "atti preliminari al dibattimento", in base all'art. 469 c.p.p., il Giudice può pronunciare una sentenza di proscioglimento a fronte di una situazione probatoria che allo stato degli atti appare così chiara da non richiedere

un'ulteriore e più approfondita attività istruttoria dibattimentale. Tale provvedimento conclusivo del procedimento, può essere assunto dal Giudice, previo il consenso delle parti, quando:

- vi è mancanza di una condizione di procedibilità (es. mancanza di querela)
- vi è mancanza di una condizione di perseguibilità dell'azione penale (es. conferma del segreto di stato)
- oppure si è in presenza di una causa di estinzione del reato (es. prescrizione, amnistia)

La sentenza è emessa in camera di consiglio dal collegio giudicante ed è inappellabile, ma ricorribile in cassazione.

Terminati gli "atti preliminari al dibattimento" si possono analizzare le modalità di svolgimento dell'udienza penale volte a garantire all'imputato di partecipare e difendersi.

L'istruzione dibattimentale deve essere pubblica, orale e svolta in tempi concentrati. Il nostro Legislatore ha tuttavia previsto alcuni casi in cui occorre procedere "a porte chiuse" per l'intero dibattimento (o per parte di esso) ed è altresì vietata la pubblicazione degli atti del dibattimento. Ciò non costituisce una facoltà del Giudice, bensì un obbligo tassativamente disciplinato dall'art. 472 c.p.p.

La fase del "dibattimento" inizia con gli atti introduttivi che, a differenza degli "atti preliminari al dibattimento", hanno lo scopo di verificare le condizioni necessarie affinché possa utilmente svolgersi il processo. In tale fase, particolare rilievo assume la preliminare verifica della regolare costituzione delle parti, controllata dal presidente prima dell'ufficiale apertura del dibattimento. Se tale momento non è rigorosamente attuato, tutto il resto del giudizio potrebbe essere inficiato. Sul punto si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p. previste e analizzate per l'udienza preliminare. In sintesi:

- il Giudice rinnova la citazione quando è provato - o appare probabile - che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza senza sua colpa (art. 420 bis c.p.p.)
- Quando risulta che l'assenza dell'imputato, anche se detenuto, è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire o legittimo impedimento, il Giudice deve rinviare l'udienza e disporre la rinnovazione della citazione (art. 420 ter c.p.p.)
- Il Giudice pronuncerà ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato che verrà rappresentato dal difensore, se l'imputato ha espressamente rinunciato ad assistere all'udienza, ha eletto o dichiarato domicilio, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare, ha nominato un difensore di fiducia, ha ricevuto personalmente la notifica dell'avviso dell'udienza (420 quater c.p.p.)
- Ed ancora, quando nei confronti dell'imputato non comparso, non è possibile far valere nessuna delle situazioni appena enunciate, il Giudice dispone il rinvio con un ulteriore tentativo di notificazione personale all'imputato da parte della Polizia giudiziaria. Qualora la notifica risulti impossibile da effettuare personalmente, il Giudice dispone la sospensione del processo con ordinanza. Allo scadere di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione (o anche prima ove se ne ravvisi l'esigenza), il Giudice può disporre nuove ricerche per la notifica all'imputato. Se le ricerche hanno esito positivo, l'ordinanza di sospensione viene revocata e il Giudice fissa la data della nuova udienza, disponendone le relative notifiche ed avvisi (420 quinquies c.p.p.)

Fino a quando non è formalmente iniziato il dibattimento, si può procedere alla costituzione di parte civile.

Subito dopo, compiuto l'accertamento della costituzione delle parti, quest'ultime possono eccepire, pena preclusione, eventuali questioni preliminari, tassativamente previste dall'art. 491 c.p.p., e cioè:

- le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione
- le questioni concernenti le nullità c.d. relative ex art. 181, c. 2 e 3 c.p.p.
- le questioni concernenti la regolare costituzione delle parti private diverse dall'imputato

Vi sono poi le questioni preliminari che non sono precluse in momenti successivi, quando la possibilità di eccepirle sorge concretamente in piena fase dibattimentale, sono:

- le questioni concernenti il fascicolo del dibattimento
- i problemi che riguardano la riunione o la separazione dei giudizi

Una volta decise - “immediatamente” - da parte del Collegio le questioni preliminari proposte dalle difese, il presidente dichiara aperto il dibattimento ex art. 492 c.p.p.

L’istruzione dibattimentale in senso stretto è regolata dagli artt. 496-515 c.p.p., ma pare opportuno partire dall’art. 493 c.p.p. che appunto, subito dopo l’apertura del dibattimento, regola le richieste di prova, cioè la cosiddetta “discovery probatoria”.

Le parti devono indicare “i fatti che intendono provare”. Oggetto della discovery, quindi, sono “i fatti” che accusa e difesa (e naturalmente le parti eventuali) intendono provare, e chiedere “l’ammissione delle prove”. Evidente l’interesse della parte richiedente di esplicitare il proprio “progetto di prova” in termini chiari e precisi, e non solo in ossequio ad una corretta discovery, ma per far intendere fin da subito al Giudice lo spessore delle richieste avanzate ad incidere sulla prospettiva accusatoria.

Richiesta di ammissione delle prove e ammissione delle stesse rappresentano momenti successivi e diversi, scanditi rispettivamente, come detto, dall’art. 493 c.p.p. e dall’art. 495 c.p.p., che sancisce il diritto all’ammissione delle prove richieste, diritto che viene meno soltanto in caso di prove:

- vietate dalla legge
- ovvero manifestamente irrilevanti già a fronte della ipotesi d’accusa formulata nel capo d’imputazione

Alle parti è inoltre sempre consentita l’ammissione di prove a discarico sui fatti oggetto delle prove a carico. In ogni caso, sull’ammissione delle prove, il Giudice decide con ordinanza e come tale può essere in qualsiasi momento revocata.

Secondo l’art. 496 c.p.p., che apre il Capo III – Titolo II – del Codice di rito, l’istruzione dibattimentale inizia con l’assunzione delle prove richieste dalla parte, cioè il PM che ha promosso l’azione penale e sul quale incombe dunque l’onere di dimostrare la fondatezza dell’assunto accusatorio, seguita dall’assunzione di quelle dell’eventuale titolare dell’azione civile e delle ancor più eventuali altre parti, per finire con quelle dell’imputato, salvo accordo delle parti per un diverso ordine.

I testimoni sono esaminati nell’ordine prescelto dalla parte che li ha indicati, con preliminare “impegno a dire tutta la verità”, pronunciando specifica dichiarazione, pena nullità della deposizione, e previa menzione delle proprie generalità.

Si giunge così al momento più caratterizzante dell’istruzione dibattimentale con l’interrogatorio incrociato (o cross examination) di cui all’art. 498 c.p.p., che ha profondamente ridisegnato il nostro processo penale. La sequenza dell’esame incrociato è:

- esame, nel corso del quale la parte che ha introdotto il testimone fa emergere la realtà dei fatti o la circostanza adeguata ai suoi obiettivi
- controesame, con il quale la parte che “subisce” la testimonianza eventualmente prova a “destrutturare” quella ricostruzione dei fatti
- riesame, da parte di chi aveva chiesto l’esame, attraverso il quale si “riparano” i danni apportati dal controesame

L’esame incrociato, come tutta l’attività di assunzione prove, serve a raccogliere e ordinare il materiale con il quale, in sede di discussione, edificare la ricostruzione della vicenda.

Le regole per l’esame testimoniale sono invece illustrate dall’art. 499 c.p.p., secondo cui le domande devono riferirsi a fatti specifici, in relazione al capo di imputazione. In particolare, le regole che governano l’esame testimoniale sono sostanzialmente due:

- sono vietate a tutti “le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte” (le cosiddette “domande nocive”)
- inoltre, sono vietate, ma solo alla parte che ha chiesto la citazione del testimone e a quelle che con la stessa hanno “un interesse comune” (ad esempio: la parte civile per i testimoni del PM) “le domande che tendono a suggerire le risposte”. Si tratta delle cosiddette “domande suggestive”, non vietate quindi a chi controesamina

Vengono generalmente indicate come “**domande nocive**” quelle che tendono ad influenzare (o possono influenzare) la libertà del testimone nel riferire i fatti, quali le domande direttamente o indirettamente intimidatorie o minacciose, o al contrario allettanti o compiacenti, o ancora quelle che inducono nel testimone una situazione di stress tale da influire sulla lucidità della narrazione.

Le **domande suggestive**, invece, sono quelle che tendono più o meno esplicitamente a suggerire una certa risposta, giusta o sbagliata non conta.

L’ultimo comma dell’art. 499 c.p.p. assegna al Giudice il ruolo di arbitro della cross examination, affinché la stessa sia condotta senza ledere il rispetto del testimone con lealtà. In quanto applicabili, le medesime regole valgono anche per l’esame dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 501 c.p.p., nonché delle parti private, come stabilito dall’art. 503 c.p.p.

L’art. 504 c.p.p., denominato opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni, si limita a stabilire che sulle opposizioni formulate nel corso dell’esame “il presidente decide immediatamente e senza formalità”. Ebbene si tratta dell’intervento di una parte che si oppone appunto alla domanda (per esempio suggestiva) formulata da un’altra parte, in quanto contraria alle regole relative all’esame testimoniale di cui si è detto.

In ordine al potere del Giudice sull’esame dei testimoni e delle parti private, l’art. 506 c.p.p., stabilisce che il presidente, anche su richiesta di altro componente del Collegio, può formulare domande, solo dopo l’esame e il controesame, nonché indicare alle parti nuovi o più ampi temi di prova, al fine di colmare le lacune che potrebbero esserci dopo l’attività delle parti. Inoltre, ex art. 507 c.p.p., una volta terminata l’acquisizione delle prove, il Giudice può disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova, solo se assolutamente necessario.

La fase del “dibattimento” si conclude, una volta esaurita l’assunzione delle prove, con lo svolgimento della discussione, come stabilito dall’art. 523 c.p.p., seguendo il medesimo ordine – PM, parte civile, imputato – le parti formulano e illustrano le rispettive conclusioni, obbligatoriamente scritte per la parte civile. Il presidente dirige la discussione evitando divagazioni, ripetizioni e interruzioni. Inoltre per il PM e parte civile è previsto, eventualmente e una sola volta, il diritto di replica. Tuttavia, all’imputato e al difensore è sempre garantita la c.d. ultima parola, se la richiedano. Esaurita anche la discussione di tutte le parti, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

Con la chiusura del dibattimento, si passa alla fase degli “atti successivi” e cioè alla immediata deliberazione della sentenza, da parte degli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, utilizzando le sole prove acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Il Collegio riunito in camera di consiglio giunge, quindi, alla decisione finale con un provvedimento favorevole all’imputato con due tipi di sentenza:

- 1) la prima, è quella di non doversi procedere (artt. 529 e 531 c.p.p.), per “improcedibilità” o “improseguibilità” dell’azione penale, che viene adottata nei casi in cui difetta *ab origine* una condizione del processo (es. la querela), o sia venuta meno in seguito all’esercizio dell’azione penale. È bene precisare che la mancanza di una condizione di procedibilità è equiparata al dubbio circa la sua esistenza. Il Giudice provvede nello stesso modo quando vi è una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) o anche solo il dubbio della stessa
- 2) la seconda è quella di assoluzione (art. 530 c.p.p.), nei casi di proscioglimento nel merito in base ad un elenco chiuso di formule terminative delle quali è obbligatoria la menzione nel dispositivo. Quest’ultime sono:
 - se il fatto non sussiste
 - se l’imputato non l’ha commesso
 - se il fatto non costituisce reato
 - se il fatto non è previsto dalla legge come reato
 - se il reato è stato commesso da persona non imputabile
 - se il reato è stato commesso da persona non punibile per un’altra ragione

Nella “gerarchia” delle formule assolutorie, la più favorevole nei confronti dell’imputato è quella adottata per insussistenza del fatto. L’espressione “perché il fatto non sussiste”, implica che il fatto storico - come descritto nel capo di imputazione - non si è affatto verificato. Inoltre si ha sentenza di assoluzione quando:

- la prova manca



- è insufficiente
- o è contraddittoria (art. 530, comma 2, c.p.p.)

Diversamente, il Collegio emana sentenza di condanna ex art. 533 c.p.p. se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, applicando la pena ed eventuali misure di sicurezza e in tal caso, se vi sia stata costituzione di parte civile ai sensi degli artt. 74 s. c.p.p., il Giudice decide anche la domanda volta al risarcimento del danno derivante da reato in base all'art. 538 c.p.p.

Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica

Per quanto riguarda il Procedimento davanti al Tribunale monocratico, di basilare importanza è l'art. 549 c.p.p., che stabilisce una clausola di rinvio alle norme del rito collegiale, se non diversamente disposto. Ed infatti occorre chiarire che i Procedimenti decisi dal Giudice unico e non dal collegio sono esclusivamente:

- tutti quelli da citazione diretta a giudizio indicati dall'art. 550 c.p.p. che, come si è detto, si caratterizzano per l'assenza dell'udienza preliminare
- e quelli indicati dall'art. 33 ter c.p.p.

Ebbene, in riferimento a quest'ultimi, la norma è chiara nell'indicazione della competenza del Tribunale monocratico per i reati in tema di spaccio, produzione e traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, se non ricorrono aggravanti. Mentre, in via residuale, determina la medesima competenza, in tutti i casi in cui non è individuata l'attribuzione al collegio in base all'art. 33 bis c.p.p.

Tale norma fornisce un esplicito elenco di delitti di competenza del Collegio, con la conseguenza che tutti quelli non menzionati sono decisi dal Tribunale monocratico. Inoltre, in base al secondo comma dell'art. 33 bis, sono comunque di competenza del Tribunale collegiale i delitti che prevedono una pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche per ipotesi di tentativo.

In conclusione, tutti i procedimenti da citazione diretta a giudizio e quindi senza udienza preliminare sono di competenza del tribunale Monocratico, ma non tutti i procedimenti in cui si svolge la c.d. udienza filtro, sono di competenza del Collegio. Ad esempio la calunnia o la diffamazione aggravata, in cui è prevista l'udienza preliminare, sono reati che vengono decisi da un Giudice unico. Tale differenza è molto importante in riferimento alla scelta del rito alternativo, posto che per i primi, privi dell'udienza preliminare, sarà la prima udienza di comparizione il luogo dove poter eventualmente optare per la richiesta del procedimento speciale al posto di quello ordinario. Ed infatti la dichiarazione di apertura del dibattimento, segna il termine per richiedere il Patteggiamento, il Giudizio abbreviato o l'Oblazione.

Quando non è possibile addivenire ad una soluzione alternativa, il procedimento segue il suo corso e si dà vita al normale Procedimento probatorio, che prende l'avvio con l'indicazione delle parti dei fatti che intendono provare e la richiesta di ammissione delle prove (avendo sempre depositato sette giorni liberi prima dell'udienza la lista dei testi). Segue la fase, posticipata al dibattimento per l'assenza dell'udienza preliminare, dell'accordo per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti di indagine del PM e delle investigazioni difensive delle parti private, ai sensi dell'art. 555, comma 4, c.p.p. Infine, in base al richiamo di cui all'art. 555, comma 5, c.p.p. che chiude il titolo II, il processo si svolge secondo le regole ordinarie, in virtù del rinvio di cui all'art. 559, comma 1, c.p.p.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito la fase del Giudizio di primo grado.

In particolare, abbiamo posto attenzione alla disciplina:

- del Giudizio ordinario dinanzi al Collegio



- del Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica

Grazie per l'attenzione.